

PERSONA E MERCATO



Rivista periodica on-line

www.personaemercato.it

Anno 2026 – Numero 1

ISSN 2239-8570

Persona e Mercato è una rivista fondata da Giuseppe Vettori.

Direzione: Giuseppe Vettori

Comitato di direzione: Fabio Addis; Giuseppina Capaldo; Ernesto Capobianco; Paolo Cappellini; Gabriele Carapezza Figlia; Raffaele Caterina; Giovanni De Cristofaro; Giovanni Di Rosa; Pasquale Femia; Michele Graziadei; Stefan Grundmann; Francesco Macario; Marisaria Maugeri; Enrico Minervini; Nicola Lucifero; Roberta Montinaro; Emanuela Navarretta; Salvatore Orlando; Giovanni Passagnoli; Antonio Punzi; Maddalena Rabitti; Nicola Rizzo; Bernardo Sordi; Irene Stolzi; Antonio Rizzi; Maria Carmela Venuti; Andrea Zoppini.

Comitato scientifico dei Garanti: Pasquale Stanzone (Presidente); Vittoria Barsotti; Giovanni Cazzetta; Pietro Costa; Ginevra Cerrina Feroni; Massimo Confortini; Massimo Franzoni; Carlo Granelli; Giuseppe Grisi; Giuseppe Morbidelli; Eva Rook Basile; Andrea Simoncini; Vincenzo Varano, Alessio Zaccaria; Hans W. Micklitz; Pietro Sirena; Fabio Padovini; Massimo Zaccheo.

Comitato dei revisori: Giorgio Afferni; Antonio Albanese; Arianna Alpini; Franco Angeloni; José Luis Argudo Periz; Maria Annunziata Astone; Federico Azzarri; Luca Ballerini; Angelo Barba; Vincenzo Barba; Luca Barchiesi; Andrea Barenghi; Ettore Battelli; Francesca Bertelli; Emanuele Bilotti; Lucia Bozzi; Andrea Bucelli; Iaria Amelia Caggiano; Valentina Calderai; Mario Pio Calogero; Marco Francesco Campagna; Simona Caporusso; Valeria Caredda; Roberto Carleo; Sonia Carmignani; Achille Antonio Carrabba; Roberto Caso; Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla; Bianca Checchini; Maddalena Cinque; Maria Antonia Ciocia; Claudio Colombo; Nicola Corbo; Alessandra Cordiano; Camilla Crea; Fabrizio Criscuolo; Vincenzo Cuffaro; Alessandro D'Adda; Valeria De Lorenzi; Francesco Delfini; Matteo Della Casa; Stefano Deplano; Francesca Di Lella; Mirko Faccioli; Rocco Favale; Alessia Fachechi; Marco Farina; Lourdes Fernandez Del Moral Dominguez; Edoardo Ferrante; Federico Ferro-Luzzi; Nicoletta Ferrucci; Arianna Finessi; Giancarlo Filanti; Massimo Foglia; Luigi Follieri; Giampaolo Frezza; Arianna Fusaro; Francesco Gambino; Bianca Gardelli Tedeschi; Rosaria Giampetraglia; Stefania Giova; Cecilia Gomez Salvago Sanchez; Guido Alfio Grasso; Mauro Grondona; Freddy Andrés Hung Gil; Paola Iamiceli; Claudia Irti; Antonello Iuliani; Angela La Spina; Eva Leccese; Raffaele Lenzi; Joelle Long; Francesco Longobucco; Emanuele Lucchini Guastalla; Daniele Maffei; Anna Malomo; Francesca Manolita; Manuela Mantovani; Pierluigi Mazzamuto; Marisa Meli; Raffaella Messinetti; Francesco Mezzanotte; Andrea Mora; Arnaldo Morace Pinelli; Paolo Morozzo della Rocca; Raimondo Motroni; Gaetano Edoardo Napoli; Luca Nivarra; Ivan Libero Nocera; Luigi Nonne; Riccardo Omodei Salé; Andrea Orestano; Mauro Orlandi; Mauro Paladini; Massimo Palazzo; Antonio Palmieri; Rosanna Pane; Paolo Papanti Pellettier; Tereza Partot; Teresa Pasquino; Francesco Paolo Patti; Enza Pellecchia; Tommaso Pellegrini; Mauro Pennasilico; Leonardo Pérez Gallardo; Valerio Pescatore; Mariassunta Piccinni; Carlo Pilia; Fabrizio Piraino; Federico Pistelli; Benedetto Ponti; Sabrina Praduroux; Massimo Proto; Roberto Pucella; Vincenzo Putorti; Andrea Renda; Francesco Rende; Giorgio Resta; Francesco Ricci; Vincenzo Ricciuto; Umberto Roma; Lucia Ruggeri; Antonio Saccoccio; Roberto Saija; Ugo Salanitro; Gabriele Salvi; Giovanna Savorani; Martin Schmidt-Kessel; Anna Scotti; Tommaso Oberdan Scozzafava; Roberto Senigaglia; Anna Maria Siniscalchi; Guido Smorto; Umberto Stefini; Giovanni Stella; Chiara Tenella Sillani; Giulia Terlizzi; Mauro Tescaro; Shaira Thobani; Sara Tommasi; Stefano Troiano; Emanuele Tuccari; Alberto Venturelli; Vincenzo Verdicchio; Pietro Virgadamo; Sandra Winkler.

Responsabili della Redazione: Daniele Imbruglia e Mario Mauro

Comitato editoriale e redazionale: Antonio Gorgoni (coordinatore); Michele Ciancimino; Vincenza Conte; Pietro Coppini; Federico Della Negra; Edoardo Messina; Chiara Sartoris; Giulia Torre.

E-mail: info@personaemercato.it **Web:** www.personaemercato.it

Persona e Mercato è testata registrata in data 9/10/2000 al n. 4995 dell'elenco della stampa periodica curato dal Tribunale di Firenze.

ISSN 2239-8570

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

Tutti i contributi sono stati oggetto di valutazione positiva e anonima da parte di un membro del Comitato dei revisori, ad eccezione dell'Osservatorio a cura dell'OGID, esonerato ai sensi dell'art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.

Saggi

“Cose e beni” nel mondo digitale tra appartenenza e controllo. Un (altro) promemoria per il civilista, di Carmelita Camardi	p. 5
Aggiornamento del toolkit antitrust e nuovi orizzonti della concorrenza-mezzo, di Enrico Camilleri	p. 25
Riflessioni sulla “sostenibilità” dell’attuale modello regolatorio europeo in materia di sostenibilità d’impresa, di Claudia Irti	p. 47
Sulla necessità di una visione ricostruttiva dell’approccio alla condivisione dei dati sanitari ed il ruolo dell’interoperabilità (giuridica), di Paolo Guarda	p. 61
La responsabilità civile dei soggetti che operano negli spazi di condivisione dei dati sanitari secondo il regolamento EHDS, di Stefano Faillace	p. 83

Commenti

Estensione ai conviventi di fatto dell’art. 2941 n. 1 c.c. e nucleo comune ai diversi modelli familiari, di Antonio Gorgoni	p. 103
Contratti preventivi della crisi coniugale: riflessioni a margine di un (ennesimo) ripensamento giurisprudenziale, di Erika Manazza	p. 127
Disposizioni testamentarie del fondatore e statuto della fondazione tra autonomia e interferenze, di Giovanni Gandino	p. 171
Onere della prova ed evoluzione tecnologica, di Tommaso De Mari Casareto Dal Verme	p. 189
Bridging continents: how ai regulation travels from Europe to Latin America, di Federica Giovanella	p. 209
L’incorporazione delle regole giuridiche nella tecnologia digitale, di Giorgia Bincoletto	p. 229

Osservatorio

Diritto e nuove tecnologie. Rubrica di aggiornamento dell’OGID*	p. 269
---	--------

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6969-2026-REV-1/en/pdf>

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0098_IT.pdf

2026/1(2)ESt

Il parere congiunto EDPB-EDPS n. 1/2026 del 20.1.2026 sulla proposta Digital Omnibus on AI COM(836) riguardante le regole armonizzate sull'intelligenza artificiale

Con due pareri congiunti, il n. 1/2026 e il n. 2/2026, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) si sono espressi sulla due proposte del c.d. pacchetto Digital Omnibus presentate il 19 novembre 2025 dalla Commissione europea (la **Commissione**).

In particolare, con il parere n. 1/2026 del 20 gennaio 2026 (il **Parere 1/2026** o il **Parere**), del quale ci occupiamo in questo contributo, l'EDPB e l'EDPS hanno esaminato la Proposta della Commissione europea COM(836) del 19 novembre 2025 riguardante la **semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale** ("simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence") (la **Proposta della Commissione 'Digital Omnibus on AI'** o la **Proposta**). Mentre con il parere n. 2/2026 del 10 febbraio 2026, del quale ci occupiamo nel successivo contributo in questa Rubrica (v. *infra*), l'EDPB e l'EDPS hanno esaminato la Proposta della Commissione europea COM(837) del 19 novembre 2025 riguardante la semplificazione del "digital legislative framework".

In linea generale, l'EDPB e l'EDPS **condividono l'obiettivo generale dichiarato dalla Proposta della Commissione 'Digital Omnibus on AI'**, consistente nell'affrontare talune criticità emerse nell'attuazione dell'AI Act, per assicurare l'effettività delle disposizioni rilevanti.

Con riferimento alla proposta del nuovo art. 4bis del reg. (UE) 2024/1689 (**AI Act** o **AIA**), l'EDPB e l'EDPS esprimono sostegno all'estensione della base giuridica che consente, in via eccezionale, il trattamento delle categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9(1) reg. (UE) 2016/679 (**GDPR**) per finalità di individuazione e correzione dei c.d. *bias*. In proposito, tuttavia, nel Parere si osserva che tale apertura debba essere accompagnata da **limiti rigorosi e misure di garanzia per l'uso dei dati particolari**. In particolare, nel Parere si osserva che **le ipotesi interessate da questa base giuridica con riferimento a sistemi e modelli di IA non classificati come ad alto rischio dovrebbero essere chiaramente circoscritte e ristrette ai soli casi in cui il rischio di effetti avversi derivanti dai *bias* presenti sia sufficientemente serio**. In ogni caso, l'EDPB e l'EDPS **raccomandano di preservare nel nuovo art. 4bis AIA il parametro della «stretta necessità»** già oggi presente nella formula del vigente art. 10(5) AIA.

Sotto altro aspetto, l'EDPB e l'EDPS condividono anche l'intento generale della Proposta di alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori

dell'IA. Tuttavia, ritengono opportuno che venga **mantenuto l'obbligo, per i fornitori, di registrare i sistemi di IA nella banca dati europea prevista per i sistemi ad alto rischio, anche quando il fornitore ritenga che il sistema, pur essendo ricompreso nell'Allegato III dell'AI Act, non debba essere considerato ad alto rischio.** Nel Parere si osserva che l'eliminazione di tale obbligo di registrazione potrebbe determinare una sensibile **riduzione del livello di accountability** dei fornitori di sistemi di IA e, al tempo stesso, **introdurrebbe un incentivo non desiderabile a invocare in modo improprio l'esenzione in questione.**

Con riguardo alle cd. **sandbox sull'IA** istituite a livello unionale, l'EDPB e l'EDPS ne sostengono la creazione in quanto strumento idoneo a favorire l'innovazione e a sostenere le PMI nello SEE, ritenendo tuttavia che tale assetto debba essere affinato per offrire maggiore certezza giuridica. In particolare, evidenziano la **necessità che le Autorità di supervisione privacy siano coinvolte** tanto nel funzionamento quanto nella supervisione dei trattamenti di dati personali svolti all'interno di tali *sandbox*, **in coerenza con il GDPR.** Inoltre, reputano necessario chiarire sia l'estensione della competenza delle Autorità privacy all'interno di questi ambienti regolatori, sia il rapporto tra tale competenza e il meccanismo di cooperazione previsto dal GDPR. Ancora, secondo l'EDPB e l'EDPS, **l'EDPB dovrebbe assumere, da un lato, una funzione consultiva** finalizzata ad assicurare la coerenza sui profili concernenti la protezione dei dati, specialmente nei casi in cui la *sandbox* europea coinvolga più Autorità di supervisione privacy, e, dall'altro, dovrebbe ottenere lo *status* di **osservatore presso il Comitato europeo per l'intelligenza artificiale.**

Particolare apprezzamento viene espresso, inoltre, per l'introduzione di un **obbligo di cooperazione attiva tra l'Ufficio per l'IA e le Autorità di vigilanza dell'AI Act** ai fini della supervisione dei **sistemi di IA fondati su modelli di IA per finalità generali**, quando il fornitore del modello coincide con il fornitore del sistema. In tali situazioni, l'EDPB e l'EDPS ritengono necessario che vi sia, ove occorra, una cooperazione stretta, accompagnata da un altrettanto stretto coordinamento con le Autorità di vigilanza privacy competenti nei casi in cui emergano rischi per i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Essi raccomandano altresì di **definire in maniera più precisa quali tipologie di modelli di IA per finalità generali siano tali da far scattare la competenza esclusiva dell'Ufficio per l'IA**, così da garantire un sistema di vigilanza efficace. Viene inoltre valutata positivamente la precisazione che l'Ufficio per l'IA non sarebbe competente rispetto ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, i quali ricadono invece sotto la supervisione dell'EDPS. Per ragioni di certezza del diritto e di indipendenza della funzione di vigilanza, l'EDPB e l'EDPS suggeriscono tuttavia che tale precisazione non resti confinata a un considerando, ma venga espressamente trasposta nel testo normativo dispositivo della Proposta.

L'EDPB e l'EDPS sostengono anche l'obiettivo di **rendere più razionale la cooperazione tra le Autorità o gli organismi competenti per la tutela dei diritti fondamentali (FRAs) e le Autorità di vigilanza del mercato (MSAs).** In tale quadro, guardano con favore all'istituzione di un punto di

contatto centrale, ritenuto utile ad accrescere l'efficienza del sistema complessivo di *enforcement*. Tale opzione richiede però, a loro avviso, alcuni chiarimenti e correttivi. In primo luogo, occorre precisare la funzione delle MSAs quali punti di contatto amministrativi incaricati dell'esecuzione e della trasmissione delle richieste rivolte a fornitori e *deployer*. In secondo luogo, deve essere assicurato che la Proposta non pregiudichi in alcun modo l'indipendenza né i poteri delle Autorità di vigilanza privacy. In terzo luogo, la Proposta dovrebbe essere integrata con maggiori dettagli operativi, ad esempio prevedendo espressamente che le MSAs trasmettano alle FRAs le informazioni richieste senza indebito ritardo. Infine, viene reputato opportuno chiarire ulteriormente il nuovo obbligo di cooperazione e di assistenza reciproca tra MSAs e FRAs, soprattutto con riguardo alle fattispecie transfrontaliere.

Un ulteriore punto evidenziato dall'EDPB e dall'EDPS concerne l'**alfabetizzazione** in materia di IA. A loro avviso, **i fornitori e i deployer di sistemi di IA non dovrebbero essere sollevati dall'obbligo** di garantire che il proprio personale possieda un livello adeguato di cd. AI literacy, dal momento che tale requisito contribuisce in modo significativo ad accrescere la consapevolezza etica e sociale rispetto ai benefici e ai rischi connessi all'IA. Se i co-legislatori dovessero confermare l'obbligo in capo alla Commissione e agli Stati membri, tale previsione dovrebbe avere carattere aggiuntivo rispetto all'obbligo già gravante su fornitori e deployer, e non sostitutivo di esso.

Da ultimo, **con riferimento alle tempistiche di applicazione** delle norme sui sistemi ad alto rischio e alla proposta di rinviare l'operatività di diverse disposizioni centrali dell'AI Act, l'EDPB e l'EDPS riconoscono che talune delle ragioni addotte per giustificare il ritardo possono essere considerate almeno in parte oggettive. Tuttavia, **viene manifestata preoccupazione per le possibili ricadute di tale slittamento sulla tutela dei diritti fondamentali** in un contesto, come quello dell'IA, caratterizzato da rapidissima evoluzione. In questa prospettiva, **il Parere congiunto invita i co-legislatori a valutare se sia opportuno e concretamente praticabile mantenere l'attuale scansione temporale almeno per alcuni obblighi, quali, ad esempio, quelli in materia di trasparenza**. Nel caso in cui il differimento dell'entrata in applicazione venisse comunque approvato, l'EDPB e l'EDPS sollecitano l'adozione di iniziative coordinate da parte di tutti gli attori coinvolti, e in particolare della Commissione, affinché il ritardo sia contenuto nella misura massima possibile.

ELISABETTA STRINGHI

[edpb_edps_jointopinion_202601_proposal_ai-omnibus_en.pdf](#)

2026/1(3)ESt

Il parere congiunto EDPB-EDPS n. 2/2026 del 10.2.2026 sulla proposta Digital Omnibus COM(837) riguardante la semplificazione del quadro della legislazione digitale

